

ALLEGATO "B"
RACCOLTA N.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"PELLEGRINI DI SPERANZA SULLA VIA DI SAN GIACOMO IN CALABRIA -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1.1. È costituita ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS"), l'associazione di Promozione Sociale denominata **"IL CAMMINO DI SAN GIACOMO MAGGIORE APS"**, ove il contesto lo richieda la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla Lingua italiana; L'associazione è disciplinata dal presente statuto dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra Normativa, di natura primaria o secondaria.

1.2. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione;

1.3. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. L'Associazione ha sede in **Cicala, Piazza "San Giacomo"** .; Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici secondari.

1.5. L'Associazione ha **durata indeterminata.**

ART. 2

(Scopo)

L'Associazione al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, per perseguire il bene comune in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di promozione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona; valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

In particolare l'Associazione si propone di sviluppare, incentivare e **promuovere il culto religioso** (AGGIUNGERE ALTRE FINALITÀ NON LEGATE ALLA RELIGIONE? Anche se sotto aggiunge qualcosa) e la centralità del territorio del Comune di Cicala e la Chiesa **di San Giacomo Maggiore Apostolo** al fine di sviluppare la conoscenza del territorio e la tradizione religiosa e popolare storica di detto territorio.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storiche, culturali e sociali, con particolare riferimento alla promozione del Cammino di San Giacomo Maggiore Apostolo valorizzando quelle realtà - sia pubbliche che private - che, già presenti sul territorio, si interessano alla sua promozione e sviluppo. In particolare l'Associazione intende favorire un cambiamento culturale che contrasti la presenza e la costruzione di barriere, creando percorsi fruibili da persone in genere e con disabilità attraverso tratti accessibili a piedi,

in bicicletta, a cavallo, con mezzi ecologici e sostenibili, favorendo in tal modo la circolazione dell'uomo nella natura e nei luoghi, tenendo costantemente presenti le dimensioni di libertà, di solidarietà e di servizio vicendevole. Altresì l'associazione potrà svolgere attività di promozione e di sviluppo per gli associati e per i terzi nei settori riferenti all'accoglienza, al tempo libero ed alle attività culturali e sociali.

ART. 3
(Oggetto)

L'associazione **non ha scopo di lucro** e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo studio, riscoperta, progettazione e costruzione di cammini che, aperti alle più diverse tipologie di visitatori, riconducano l'attenzione pubblica sulle aree geografiche che sono rimaste marginali rispetto alle più importanti vie di comunicazione, adottando una o più delle seguenti **attività di interesse generale** previste **dall'Articolo 5 del D.Lgs. 117/2017** alle lettere **a), d), e), f), h), i), j), k), m), n), v), w), z)** e quindi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; **(LEGGI SU ASSISTENZA SOCIALE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ)**

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; **(LEGGE CHE DISCIPLINA I RAPPORTI INTERNAZIONALI PER LA COOPERAZIONE E CRESCITA SOCIALE ED ECONOMICA)**

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione, inoltre, in sintonia con gli enti associati, promuove e sostiene attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica della promozione sociale e del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione promuove e organizza seminari formativi su tematiche specifiche di interesse degli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4

(Logo)

L'Emblema dell'Associazione è il logo della Regione Calabria con la dicitura **"IL CAMMINO DI SAN GIACOMO MAGGIORE IN CALABRIA"**, conformemente a quanto disposto dell'articolo 14 del Regolamento di attuazione della Legge Regione Calabria n. 12 del 15 marzo 2023 approvato dalla Giunta Regionale il 10 luglio 2024.

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

5.1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le associazioni che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. Si definiscono soci gli associati (sia le persone fisiche sia quelle giuridiche) che si impegnano nel promuovere le finalità dell'Associazione.

Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate all'Associazione **"IL CAMMINO DI SAN GIACOMO MAGGIORE APS"**.

5.2. Gli aspiranti soci dovranno presentare la richiesta di associazione mediante domanda da compilare e presentare al Consiglio Direttivo.

L'accettazione della domanda di ammissione obbliga l'iscritto all'osservanza delle norme del presente statuto e delle disposizioni che, a norma dello statuto stesso, fossero impartite dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che siano attivi nel promuovere le finalità dell'Associazione;

5.3. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, proponendone l'ammissione o meno, all'Assemblea.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

La deliberazione dell'Assemblea deve essere comunicata all'interessato e, nel caso di ammissione, annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

6.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

6.2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa per l'importo, e con le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- al momento dell'ingresso versare una quota in danaro che verrà di anno in anno determinata dall'Assemblea, quale partecipazione al patrimonio dell'associazione

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

7.1. La qualità di associato si perde per recesso o esclusione.

7.2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato

7.3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà trasmetterla all'Assemblea per adottare una apposita deliberazione di presa d'atto da comunicare adeguatamente

all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell'esercizio in corso;

7.4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Volontari e Lavoratori Dipendenti)

8.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

8.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o a cinque per cento del numero degli associati.

ART. 9

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (se istituito);

Ricorrendone i presupposti di Legge ed in particolare dell'articolo 30 del Codice Terzo Settore, o quando l'assemblea facoltativamente riterrà di nominarlo, l'Organo di controllo e Revisore Legale;

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. (VA BENE O BISOGNA MODIFICARLO?)

10.2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è da questo convocata, in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, mediante lettera o a mezzo fax o per posta elettronica (PEC MEZZO Più SEMPLICE); in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, oltre a fissare il giorno della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due consiglieri, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta

entro trenta giorni dalla convocazione.

10.3. In prima ed in seconda convocazione **l'Assemblea Ordinaria** è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato, della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza di voti.

10.4. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, questi non hanno diritto voto.

10.5. L'assemblea Straordinaria in prima ed in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

10.6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

10.7. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

10.8. Ciascun associato non può essere portatore di due deleghe per presente.

10.9. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- fissare l'indirizzo generale dell'Associazione;
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare l'Organo di Controllo;
- approvare i regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- ratificare, ove richiesto, le delibere del Consiglio Direttivo.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui limiti di autonomia del Consiglio Direttivo per la stipula di atti e contratti;
- Deliberare sull'adesione dell'associazione ad altri enti/società;
- Deliberare sull'adesione o realizzazione in proprio di progetti.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

10.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

11.1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove), tutti persone fisiche scelti tra associati ovvero da persone fisiche indicate da Enti Associati (associati non persone fisiche).

11.2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente

11.3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione può essere fatta con comunicazione e-mail, con fax, con telefonata o tramite mezzo informatico digitale almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o PEC da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche a distanza con le modalità previste per l'assemblea degli associati.

11.4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi;

11.5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tra i compiti del Consiglio direttivo vi è quello di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare su sedi secondarie, delegazioni, uffici staccati e rappresentanze;
- aderire ad organismi ed Enti a carattere Regionale e Nazionale nonché stipulare accordi a carattere Provinciale e Regionale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e

autorizzandone la spesa;

- eleggere al suo interno il vice - presidente;
- proporre all'Assemblea l'ammissione degli associati;
- proporre all'Assemblea le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, nei limiti deliberati dell'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- gestire ogni rapporto con le istituzioni pubbliche necessario all'attuazione degli scopi statutari.
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

11.6. Il Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea, può prevedere l'istituzione, a supporto della sua attività e per questioni che richiedano competenze tecniche o professionali di elevato contenuto, di Tavoli tecnici competenti per singole tematiche, individuandone scopi e durata, e l'eventuale possibilità di partecipazione, dei loro referenti, a riunioni ed eventi in rappresentanza dell'Associazione e dandone comunicazione agli associati. Ai Tavoli e ai loro referenti non è delegabile alcun potere deliberativo che impegni l'Associazione, i suoi soci o i suoi rappresentanti.

11.7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi, o per l'eventuale maggior o minore durata stabilita all'atto della nomina, e sono sempre rieleggibili;

11.8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e trascritte su apposito verbale;

11.9. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere attribuito per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio; I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 12 **(Presidente)**

12.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte di terzi ed in giudizio.

12.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

12.3. Il Presidente dura in carica per la durata della sua carica di consigliere e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

12.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

12.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Organo di Controllo e Revisione Legale)

A) ORGANO DI CONTROLLO:

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre componenti Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

13.1. In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente. In caso di nomina di un Collegio Sindacale sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci Effettivi.

13.2. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllatore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

13.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio Sindacale, almeno uno dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

13.4. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

13.5. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

13.6. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(81), qualora applicabili; (**LEGGE DISCIPLINA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**)

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

13.8. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio Sindacale.

13.9. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio Sindacale.

13.10. Il Collegio Sindacale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

13.11. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio Sindacale.

13.12. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

13.13. Il Collegio Sindacale può svolgersi anche a distanza con le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati;

B) REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ART. 14

(Gratuità delle Cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 15

(Patrimonio)

A) Risorse Economiche

15.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell'Associazione;

b) dalle somme acquisite al patrimonio od a qualsiasi scopo quali contributi, lasciti, ecc.;

c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

d) da versamenti volontari degli associati;

15.2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

15.3. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

15.4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati.

15.5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

15.6. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

15.7. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato

l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

15.8. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

15.9. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'Associazione o alla sua attività, diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; Né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 16

(Bilancio di Esercizio)

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio.

ART. 17

(Libri dell'Associazione)

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene;

- a) il Libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- e) il registro dei volontari

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

18.1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.

18.2. Con l'estinzione dell'associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme in materia del codice civile alle norme del Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale, tempo per tempo in vigore.